

# GR\_GERICHTE SR2 2025 63 vom 10. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SR2\\_2025\\_63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SR2_2025_63)

FR: GR\_GERICHTE SR2 2025 63 du 10 février 2026

IT: GR\_GERICHTE SR2 2025 63 del 10 febbraio 2026

## Erwägungen

### E. 5

/ 12 economico, come nel caso di un conto bancario di una società, non conferisce un interesse giuridicamente protetto, essendo il legame meramente indiretto (sentenze del Tribunale federale 1B\_354/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.1, 6B\_924/2020 dell'1° ottobre 2020 consid. 1.3.2, 1B\_319/2017 del 26 luglio 2017 consid. 5, 1B\_305/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 2.1). Il reclamo di una parte che non risulti direttamente lesa dalla decisione dev'essere dichiarato inammissibile (sentenze del Tribunale federale 1B\_388/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.2, 1B\_72/2014 del 15 aprile 2014 consid. 2.1, 1B\_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 382 n. 4). 1.2.2. A.\_\_\_\_\_, quale persona fisica e mero avente diritto economico delle società B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, non sembra rientrare personalmente nella cerchia dei possibili aventi diritto degli orologi sequestrati (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.27; Ordner 5, Dossier 11, 11.01). Ne consegue che egli è toccato solo indirettamente dal decreto di dissequestro condizionato e non dispone, dunque, di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dello stesso. Il suo reclamo dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ rientrano invece verosimilmente tra gli aventi diritto degli orologi sottoposti a sequestro (act. PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.27). In quanto terzi lesi da atti procedurali ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPP, esse risultano pertanto legittimate a contestare il decreto di dissequestro, disponendo a priori di un interesse giuridicamente protetto alla restituzione non condizionata degli orologi. Si entra quindi nel merito del loro reclamo. 2. La Procura pubblica ha motivato il dissequestro ai sensi dell'art. 267 cpv. 1 CPP, ritenendo che l'imputato non avesse reso verosimile di essere l'avente diritto degli orologi e che la titolarità di tali oggetti fosse invece stata resa verosimile da terzi, per cui il mantenimento del sequestro non appariva più giustificato (act. B.1 pag. 3). Con particolare riferimento agli orologi n. 8 e 12, essa ha ammesso che gli stessi non fossero connessi con il procedimento penale, in quanto erroneamente sequestrati dalle autorità italiane (act. B.1 pag. 3). La restituzione degli oggetti è stata tuttavia condizionata ad un'eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja entro un termine di trenta giorni a partire dal passaggio in giudicato della decisione di dissequestro, in ragione della pendenza della procedura di exequatur promossa da H.\_\_\_\_\_ e concernente una decisione della High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King's Bench Division Commercial Court, con la quale sarebbe stata

### E. 5.1

Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di reclamo nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso in esame, la

Procura pubblica è integralmente soccombente. La tassa di

## **E. 5.2**

Per quanto concerne la richiesta di ripetibili presentata dai reclamanti, essa va ritenuta inammissibile, in quanto la pretesa non è stata quantificata e comprovata mediante una nota di onorario. In questo senso, il reclamo è inammissibile (art. 434 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l'art. 433 cpv. 2 CPP).

## **E. 6**

/ 12 riconosciuta l'acquisizione della proprietà degli orologi oggetto della lista allegata ai contratti di compravendita sottoscritti con l'imputato (act. B.1 pag. 4). 3.1. Con reclamo del 10 settembre 2025, B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ sostengono che la Procura pubblica avrebbe dovuto disporre il dissequestro incondizionato degli orologi n. 8 e 12, in applicazione dell'art. 267 cpv. 1 CPP, essendo provato che tali oggetti sono stati sequestrati per errore (act. A.1 pag. 3 e 4). Per quanto concerne invece gli orologi n. 1-7 e 9-11, esse ritengono che la Procura pubblica avrebbe dovuto attribuire loro detti oggetti, in quanto maggiormente legittimati, senza sottoporre la consegna ad alcuna condizione e impartendo contestualmente alle altre parti che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile, ai sensi dell'art. 267 cpv. 5 CPP. Ciò a prescindere dalla pendenza di una procedura di exequatur dinnanzi al Tribunale regionale Maloja (act. A.1, pag. 4). 3.1.1. Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), confiscati (lett. d) oppure utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'art. 71 CP (lett. e). La decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP. 3.1.2. Secondo l'art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. L'autorità penale ha pertanto l'obbligo di verificare d'ufficio e con regolarità, con il progredire della procedura, se le condizioni per il mantenimento del sequestro siano ancora date e, se del caso, di procedere con un dissequestro totale o parziale. Ciò deve avvenire, in particolare, quando lo scopo per il quale il sequestro è stato ordinato non è più giustificato, quando il nesso tra l'oggetto sequestrato e il reato non può essere dimostrato, quando le responsabilità penali ipotizzate si rivelano infondate, quando gli oggetti o i valori patrimoniali non possono essere oggetto di confisca o quando è possibile adottare una misura meno incisiva, rispettivamente quando la durata del sequestro diventa sproporzionata (DTF 132 I 229 consid. 11.6; sentenze del Tribunale federale 1B\_667/2021 del 19 aprile 2022 consid. 2.1, 6B\_815/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 10.1, 1B\_204/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 2.2, 1B\_459/2016 del

## **E. 9**

/ 12 non risultano motivate contestazioni da parte delle altre parti in causa (act. A.2 ad 2; A.3 e A.4, ad II.1; PP Ordner 1, Dossier 3, 3.2.4.12; Ordner 3, Dossier 6, 6.14). 3.2.3. Diversamente, per quanto concerne gli orologi n. 1-7 e 9-11, permangono dubbi sull'identità dell'effettivo avente diritto e la situazione giuridica non risulta chiara. Tali orologi sono rivendicati, da un lato, da B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ e, dall'altro, da H.\_\_\_\_\_ (act. PP Ordner 1, Dossier 1, 1.10; Dossier 3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.12, 3.2.4.17; Ordner 3, Dossier 6, 6.13, 6.27, 8.5, 8.21, 8.22). Sebbene dagli atti

emerga che B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ abbiano reso verosimile la propria titolarità sugli orologi, appare pendente dinanzi al Tribunale regionale Maloja una procedura di exequatur della decisione resa dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, King's Bench Division Commercial Court (Claim no. K.\_\_\_\_\_), con la quale H.\_\_\_\_\_ avrebbe acquisito la proprietà di non meglio precisati orologi nei confronti di G.\_\_\_\_\_ (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Sulla base di tale circostanza, la Procura pubblica ha disposto il dissequestro degli orologi, subordinandone l'attribuzione a un'eventuale richiesta di consegna da parte del Tribunale regionale Maloja da far valere entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro (act. B.1 pag. 4). Tale modalità di procedere, sebbene pragmatica, non trova tuttavia fondamento né nel CPP né nella giurisprudenza applicabile e viola l'art. 267 cpv. 5 CPP. Essa non risulta giustificata neppure alla luce della LDIP. Giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni estere in Svizzera sono disciplinati dalla LDIP, riservati i casi in cui risulta applicabile un trattato internazionale. Siccome il Regno Unito non fa più parte dell'Unione europea dal 31 gennaio 2020 ("Brexit"), la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) non è più applicabile al riconoscimento e all'esecuzione in Svizzera di decisioni rese in tale Paese, sicché trova applicazione la LDIP (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_916/2020 del 1° dicembre 2023 consid. 6.1.1). Ai sensi dell'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera, segnatamente, se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP. In particolare, la sentenza deve essere compatibile con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), le parti devono essere state citate regolarmente (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), deve essere stato rispettato il diritto di essere sentito delle parti (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP) e non dev'essere già stata introdotta in Svizzera una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Al contrario, per impedire che in caso di riconoscimento di una sentenza estera si possa impedire l'introduzione di una nuova causa in Svizzera,

## **E. 10**

/ 12 essa deve riguardare le stesse parti e lo stesso oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP e contrario; DÄPPEN/MABILLARD, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [edit.], Internationales Privatrecht [IPRG] – Basler Kommentar, 4a ed. 2021, art. 27 n. 68; BUCHER, in: Bucher/Guillaume [edit.], Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2a ed. 2024, art. 27 n. 62). Ciò posto, non è possibile accertare se gli orologi oggetto della decisione inglese coincidano con quelli sequestrati, giacché la decisione non è stata prodotta integralmente, onere che incombeva ad H.\_\_\_\_\_ quale parte che se ne prevale (cfr. LEMBO/NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n. 13b). Inoltre, dagli atti risulta che B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ – oltre a non essere state informate della procedura inglese (act. PP Ordner 3, Dossier 6, 6.27; A.1 ad 9) – non ne erano parti (act. PP Ordner 3, Dossier 8, 8.21). Ne consegue che, anche qualora la decisione estera riguardasse i medesimi orologi e fosse riconosciuta in Svizzera, essa non andrebbe considerata come inconciliabile con un'azione successivamente promossa in Svizzera. Per i motivi esposti, la Procura pubblica era tenuta a procedere conformemente all'art. 267 cpv. 5 CPP, ovvero: in primo luogo, disporre il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11; in secondo luogo, attribuirli (provvisoriamente) a A.\_\_\_\_\_, come espressamente richiesto da B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ (act. A.1), poiché apparivano maggiormente legittimate in assenza di elementi chiari sul contenuto della decisione inglese (cfr. act. B.1, pag. 3); in terzo luogo, fissare

contestualmente alle altre parti un termine di trenta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato del decreto di dissequestro, per promuovere un'eventuale azione civile dinnanzi al giudice competente; in quarto luogo, subordinare la restituzione definitiva alla scadenza infruttuosa di tale termine. In tal modo sarebbero stati adeguatamente tutelati i rischi di attribuzione a un soggetto non legittimato. Questa soluzione non si configura, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti (act. A.4, pag. 5), nella misura in cui tale principio fosse effettivamente applicabile anche al diritto formale, quale reformatio in pejus, poiché essa comporta un'attribuzione provvisoria degli orologi e non subordina la restituzione dei beni ad una condizione come invece previsto dal decreto di dissequestro impugnato. 3.3. Le censure sollevate da B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ si rivelano fondate. 4. Il reclamo dev'essere pertanto accolto. Di conseguenza, il decreto della Procura pubblica del 29 agosto 2025 dev'essere annullato e riformato nel senso dei considerandi.

#### **E. 11**

/ 12 giustizia, fissata in CHF 1'500.00 (art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]), è quindi posta integralmente a carico del Cantone dei Grigioni. Essa verrà addebitata alla Cassa del Tribunale d'appello (cfr. sentenza del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni SK2 22 20 del 7 ottobre 2022 consid. 7.1).

#### **E. 12**

/ 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo di A.\_\_\_\_\_ è inammissibile. 2. Il reclamo di B.\_\_\_\_\_, C.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, per quanto ammissibile, è accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, il decreto di dissequestro del 29 agosto 2025 è riformato come segue: 2.1. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 8 e 12 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell'8 gennaio 2025 e la loro restituzione a A.\_\_\_\_\_. 2.2. È ordinato il dissequestro degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell'8 gennaio 2025 e la loro attribuzione a A.\_\_\_\_\_, riservate le cifre 2.3 e 2.4. 2.3. A G.\_\_\_\_\_ e H.\_\_\_\_\_ è impartito un termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente ordinanza, per rivendicare dinnanzi al giudice civile competente gli orologi n. 1- 7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell'8 gennaio 2025. 2.4. La restituzione degli orologi n. 1-7 e 9-11 della lista di cui al “Verbale di perquisizione e sequestro e contestuale affidamento in giudiziale custodia” dell'8 gennaio 2025 interviene alla scadenza del termine di cui alla cifra 2.3 e a condizione che non sia stata promossa alcuna azione civile. 2.5. Le spese restano alla procedura. 3. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Non si assegnano indennità per la procedura di reclamo. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.